

Statuto Associazione culturale senza scopo di lucro "Fare Centro-mentoring pedagogico"

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata **"Fare Centro-mentoring pedagogico"**. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice civile e della legislazione vigente (Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile), nonché del presente Statuto.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in via Vinazzetti 1/2, 40126 Bologna e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali e ulteriori centri nel territorio della Repubblica Italiana e all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta dall'Assemblea riunita in sede straordinaria.

Art. 4 Scopi

Fare Centro-mentoring pedagogico è un'Associazione culturale che opera esclusivamente per fini di utilità sociale. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

Art. 5 Finalità

Fare Centro-mentoring pedagogico, ispirandosi alla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner e facendo propri i principi del mentoring pedagogico, organizza iniziative, eventi, laboratori e workshop volti a formare e informare bambini e adulti; progetta, promuove e realizza esperienze educative innovative che possano sostenere i bambini nella scoperta del proprio potenziale e nello sviluppo delle proprie intelligenze; supporta gli insegnanti nel processo di miglioramento della loro pratica didattica attraverso strumenti validati scientificamente.

Art. 6 Attività

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 5, l'Associazione **"Fare Centro-mentoring pedagogico"**, si propone come scopi:

- a. compiere attività di studio e ricerca in campo pedagogico, legate nello specifico allo sviluppo del potenziale del bambino attraverso le tecniche, gli strumenti e le pratiche relative al mentoring pedagogico;
- b. organizzare workshop per promuovere e sperimentare le best practices legate al mentoring pedagogico ed esperienze di apprendimento ispirate alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner, in un'ottica tesa allo sviluppo del potenziale del bambino;
- c. collaborare con le scuole attraverso PON e attività di tirocinio per migliorare la qualità della formazione dei bambini;
- d. preparare, organizzare e partecipare a eventi, seminari-studio, conferenze di esperti e manifestazioni (anche all'estero) legati al campo dell'educazione, della pedagogia e della didattica;
- e. promuovere e coordinare attività volte alla formazione professionale e all'aggiornamento culturale dei propri Associati in materia di mentoring pedagogico, sviluppo del proprio potenziale e delle intelligenze;
- f. promuovere le attività dell'Associazione attraverso la pubblicazione di materiale e documentazione tecnica prodotta a beneficio degli Associati e di tutti gli interessati;
- g. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

- h. organizzare, nelle scuole o negli spazi extrascolastici disponibili, percorsi di mentoring for teachers per implementare, supportare e migliorare le prassi didattiche dei docenti;
- i. avviare progetti con le scuole per condurre l'attività di apprendimento legata allo sviluppo delle competenze del XXI secolo;
- j. ogni altra attività utile a perseguire lo scopo sociale.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, nazionale o internazionale, e a organismi, movimenti e/o associazioni con cui riterrà utile fare rete e le cui attività non contrastino con i fini istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura (economiche e materiali), da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Art. 7 Associati

Hanno titolo ad aderire all'Associazione persone fisiche italiane o straniere, interessate al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessate in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima e ne accettino lo Statuto.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata e pagare la quota sociale dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di adesione per l'anno sociale seguente. Il Consiglio Direttivo si riserva a suo insindacabile giudizio di ammettere i soci che fanno richiesta di adesione. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti vigenti.

L'eventuale rigetto da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di Associazione all'Assemblea dei Soci, che delibera in proposito.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto da eventuali regolamenti dell'Associazione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Gli Associati si dividono in **Fondatori, Ordinari, Onorari**

Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e ne hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Ordinari: sono persone che, interessati agli scopi dell'Associazione, ne sostengono lo sviluppo attraverso il versamento della quota annuale.

Onorari: sono persone fisiche, che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l'Associazione o che conferiscono onore e visibilità all'Associazione.

Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Ammissione degli Associati

L'indicazione degli Associati Onorari avviene su delibera del Consiglio Direttivo.

Per l'ammissione degli Associati Ordinari: per essere ammessi all'Associazione gli interessati devono essere iscritti a **"Fare centro-mentoring pedagogico"** e devono presentare apposita domanda, indirizzata all'Associazione secondo modalità prestabilite. Per i soci che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, l'ammissione può avvenire solo previa autorizzazione di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 9 Obblighi e diritti degli Associati

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi associativi. Gli Associati Fondatori, Ordinari e Onorari hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata è intrasmissibile. Tutti gli Associati, eccetto coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione. La qualità di Associato dà diritto a un voto singolo.

Art. 10 Quote Associative

La quota associativa dovrà essere versata al momento della scelta di associarsi a **FareCentro-mentoring pedagogico**. La validità rimane fino al termine dell'anno sociale. L'importo verrà stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni anno sociale.

Art. 11 Recesso ed esclusione degli Associati dall'Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di Associato si perde per recesso dell'Associato stesso oppure per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata o PEC almeno un mese prima del giorno stabilito di recesso.

Ciascun Associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a. Per mancato versamento della quota annuale;
- b. Per una grave violazione dello Statuto oppure delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c. Per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione, oppure lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all'Associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC; l'Associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione che sarà in ogni caso, inappellabile.

Art. 12 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il/i Vicepresidente/i del Consiglio Direttivo.

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 13 L'Assemblea generale degli Associati

L'Assemblea generale degli Associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno uno degli Associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli Associati tramite posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli Associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale.

L'Assemblea generale degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 14 Assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio;
- b. Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
- c. Delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- d. Approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto presenti.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto presenti.

Art. 15 Assemblea straordinaria degli Associati

L'assemblea straordinaria:

- a. Delibera sulle modifiche allo Statuto;
- b. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione.

Essi ricoprono le seguenti cariche:

- Un Presidente.
- Uno o due Vicepresidente.
- Un Tesoriere
- Un segretario
- Eventuali consiglieri delegati laddove venga istituito un consiglio direttivo con più di tre componenti.

La carica di Tesoriere e Vicepresidente possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Il Consiglio dura in carica per un esercizio sociale e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a. L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b. Fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- c. Decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
- d. Redigere il bilancio e curarne la trasmissione all'Assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'Associazione;
- e. Deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- f. Deliberare sull'esclusione degli associati;
- g. Proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- h. Deliberare ogni altro atto di amministrazione;
- i. Nominare il Presidente, i Vice Presidente, un segretario, un tesoriere e i consiglieri;
- j. Redigere, eventualmente, il regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e nel caso in cui i voti contrari e favorevoli siano uguali il voto del presidente vale doppio. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell'ordine, dal Presidente o dal Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica oppure mediante audio e/o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Art. 17 Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18 Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che li ha eletti e sono rieleggibili.

Il segretario:

- a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
- b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione;
- c. redige e aggiorna il libro dei soci e si occupa dei tesseramenti.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo. Si occupa della ricerca di bandi e opportunità per finanziamento dell'Associazione.

In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Art. 19 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative;
- b. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
- c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 Esercizio sociale e Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione. Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli Associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'associazione.

Art. 21 Delibera di scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 Clausola Arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell'ordine degli Avvocati del Foro di Roma. L'arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.

Articolo 23 Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.

Atto costitutivo Associazione culturale senza scopo di lucro “Fare Centro-mentoring pedagogico”

In data _____ a _____ Via _____

si sono riunite le seguenti persone:

Alessandra Tonelli nata a Fano il 25/02/1994 residente a Fano cittadina italiana codice fiscale TNLLSN94B65D488U

Flavia Gelardi nata a Palermo il 04/09/1997 residente a Palermo cittadina italiana codice fiscale GLRFLV97P44G273D

Giada Selva nata a Borgo Maggiore (RSM) il 08/09/1993 residente a Borgo Maggiore cittadina sanmarinese codice fiscale SLVGDI93P48Z130D

Martina Aurora Berardi nata a Borgo Maggiore (RSM) il 05/08/1993 residente a Borgo Maggiore (RSM) cittadina sanmarinese codice fiscale BRRMTN93M45Z130W

Martina Massari nata a Rimini il 09/10/1997 residente a Rimini cittadina italiana codice fiscale MSSMTN97R49H294W

Silvia Gelardi, nata a Palermo il 24/09/1998, residente a Palermo, cittadina Italiana codice fiscale GLRSLV98P64G273T

Maria Lucia Bianchini, nata a Rimini (RN) il 04/05/1996 residente a Coriano (RN), cittadina italiana, codice fiscale BNCMLC96E44H294L

Sara De Donno nata a Cattolica il 18/10/1996 , residente a Rimini, cittadina italiana codice fiscale DDNSRA96R58C357Q

Sara Forcellini nata a Borgo Maggiore (RSM) il 29/05/1995, residente a Faetano (RSM), cittadina sanmarinese, codice fiscale FRCSRA95E69Z130W

Sophia Crescentini nata a Urbino il 24/09/1997, residente a Pesaro, cittadina italiana, codice fiscale CRSSPH97P64L500D

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 460/1997, l'Associazione culturale senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Fare Centro-mentoring pedagogico”.

ART. 2 L' associazione ha sede in: via Vinazzetti 1/2, 40126 Bologna

ART. 3 L'associazione ha come scopi quelli dichiarati all'art 4 e 5 dello Statuto in allegato al presente atto costitutivo, organizzando e progettando attività di apprendimento ed educative innovative.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata.

ART. 5 L'associazione ha come principi informatori quelli specificati nell'allegato Statuto che è parte integrante del presente Atto costitutivo: si pone finalità di utilità sociale, svolge attività atte al perseguimento

di tali fini a favore di associati o di terzi, stabilisce il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.

ART. 6 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 8 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente Alessandra Tonelli

Vice-Presidente Martina Massari

Vice-Presidente e Tesoriere Sophia Crescentini

Segretario Sara Forcellini

Consigliere Flavia Gelardi

Consigliere Silvia Gelardi

Consigliere Giada Selva

Consigliere Martina Aurora Berardi

Consigliere Sara De Donno

Consigliere Maria Lucia Bianchini

Firme:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Luogo e data _____